



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.6.2021  
COM(2021) 280 final

2021/0135 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di  
pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Tali possibilità di pesca vengono di solito modificate più volte nel corso del periodo in cui sono in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta tiene conto delle osservazioni dei portatori di interessi, dei consigli consultivi, delle amministrazioni nazionali, delle organizzazioni dei pescatori e delle organizzazioni non governative.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio come descritto nel prosieguo.

##### Spratto nel Kattegat/Skagerrak, nel Mare di Norvegia e nel Mare del Nord

Lo spratto (*Sprattus sprattus*) è una specie dal ciclo vitale breve; è pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca subito dopo la pubblicazione del parere del CIEM al fine di consentire l'avvio delle attività di pesca. Dall'aprile 2019 il CIEM formula un unico parere per lo spratto nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) e per lo spratto nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), in quanto è considerato un unico stock biologico, anche se la gestione continua ad essere suddivisa in due zone. Il CIEM ha pubblicato il suo parere scientifico annuale sullo stock il 13 aprile 2021; le attività di pesca inizieranno il 1° luglio 2021. In base a tale parere le catture totali di spratto non dovrebbero superare le 106 715 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 2021 al giugno 2022 nelle zone interessate. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio fissa a zero i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) in entrambe le zone di gestione per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Le catture di spratto in tali zone di gestione dovrebbero pertanto essere modificate in linea con il più recente parere scientifico del CIEM e previa consultazioni con il Regno Unito e la Norvegia.

##### Acciuga nelle sottozone 9 e 10

Il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, è stato fissato a zero, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM emetterà il suo parere per questo stock

soltanto alla fine di giugno 2021. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base del parere scientifico più recente, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 5 744 tonnellate sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2020. Il TAC sarà poi modificato in linea con il parere scientifico del CIEM.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio<sup>1</sup> fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/92 fissa a zero il totale ammissibile di catture (TAC) per lo spratto nella divisione CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), nella divisione CIEM 2a (Mare di Norvegia) e nella sottozona CIEM 4 (Mare del Nord), in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico fornito dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). L'ultimo parere del CIEM sul rendimento massimo sostenibile è stato reso disponibile il 13 aprile 2021. In base al parere del CIEM le catture totali di spratto non dovrebbero superare le 106 715 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 nelle zone interessate. Lo spratto è una specie dal ciclo vitale breve; la pesca inizia pertanto il 1° luglio, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico. È pertanto opportuno adattare i limiti di cattura attualmente applicabili per lo spratto nelle divisioni CIEM 3a e 2a e nella sottozona CIEM 4 conformemente al parere del CIEM e in seguito alle consultazioni in corso con la Norvegia e il Regno Unito.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/92 fissa a zero il TAC per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, in attesa del parere scientifico per tale periodo. Il CIEM esprimerà il suo parere per tale stock alla fine di giugno 2021. Per garantire che l'attività di pesca possa proseguire fino a quando il TAC sarà fissato sulla base del parere scientifico più recente, è opportuno stabilire un TAC provvisorio di 5 744 tonnellate sulla base delle catture effettuate nel terzo trimestre del 2020.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, data l'urgenza di avviare la campagna di pesca dello spratto e dell'acciuga nei tempi stabiliti, il 1° luglio 2021,

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (UE) 2021/92**

Il regolamento (UE) 2021/92 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*